

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Procedimento n. 28/FPI/2021

Nella seduta del 17 Novembre 2021 ha adottato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento disciplinare a carico dell'affiliata:

- **A.S.D.RagingBull**, codice di affiliazione n. 2832, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. Giovanni Laganà, matr. n. 135475, nato a Catania il 27.01.1945, per le seguenti violazioni disciplinari:

artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, art. 4 comma 1 lettera h) dello Statuto, art. 41, Reg. Organico e Circolari FPI n. 82 del 21.12.2018, n. 73 del 17.12.2019, n. 66 del 17.12.2020;

per non aver fornito, secondo il deferimento, *"all'atto dell'affiliazione per gli anni 2019, 2020 e 2021 un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove ricevere le comunicazioni formali. La predetta ASD, all'atto della prima affiliazione nell'anno 2019 e nei successivi anni 2020 e 2021 di rinnovo dell'affiliazione, indicava solo un indirizzo e-mail di posta ordinaria, omettendo di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).*

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35 e ss. del Regolamento di Giustizia;

Visto lo Statuto e i Regolamenti Federali;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 17 novembre 2021, l'Avv. Giuseppina Paolucci e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

\* \* \*

**FATTO**

La Procura Federale, nel contesto delle attività istruttorie riferite ad altro procedimento disciplinare (05/FPI/2021), veniva a conoscenza che la A.S.D. Raging Bull non aveva indicato, all'atto della propria affiliazione, alcun indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito di tale rilievo erano avviate le relative indagini, all'esito delle quali la predetta Procura acquisiva la seguente documentazione ritenuta meritevole di attenzione: istanza di prima affiliazione/rinnovo A.S.D.-S.S.D. del 07.01.2019; istanza di prima affiliazione/rinnovo A.S.D.-



S.S.D. del 04.01.2020; istanza di prima affiliazione/rinnovo A.S.D.-S.S.D. del 07.01.2021; anagrafica A.S.D. Raging Bull.

Di talché, il Procuratore, riscontrando comportamenti di passibile rilevanza disciplinare nei confronti della A.S.D. Raging Bull, in data 22 settembre 2021 concludeva le indagini e, per l'effetto, in data 13.10.2021, deferiva innanzi al Tribunale Federale la A.S.D. Raging Bull, in persona del suo Presidente e *l.r.p.t.*, Signor Giovanni Laganà, per le violazioni di cui in epigrafe. Ciò posto, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza in camera di consiglio per il giorno 17 novembre 2021.

A detta udienza compariva innanzi al Collegio il Procuratore Federale, Dott. Salvatore Alemanno; non era presente, invece, per la A.S.D. Raging Bull, il suo Presidente e *l.r.p.t.*, Signor Giovanni Laganà, nonostante la rituale convocazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Giustizia.

Aperto il giudizio in camera di consiglio, il Presidente, preso atto dell'assenza della A.S.D. affiliata e della notifica effettuata a mezzo e-mail ai sensi dell'art. 11, co.2, RGS-FPI, cedeva la parola al Procuratore Federale il quale, richiamandosi al proprio atto di deferimento, chiedeva per la citata A.S.D. la sanzione della ammenda pari a due quote di tesseramento.

Il Tribunale Federale si ritirava per decidere.

\* \* \*

#### DIRITTO

L'atto di deferimento è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente, il Collegio prende atto della contumacia della A.S.D. Raging Bull, in persona del suo Presidente *el.r.p.t.*, Sig. Giovanni Laganà, nonostante la rituale notifica degli atti del procedimento, eseguita a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto di tesseramento), ai sensi dell'art. 11 co. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, a mente del quale tutte le comunicazioni inerenti i procedimenti disciplinari e, in particolare, quelle di avvio, possono essere effettuate presso il domicilio eletto o i riferimenti indicati all'atto di tesseramento (*"la comunicazione sarà effettuata presso il domicilio e/o la residenza indicata all'atto di tesseramento e/o affiliazione, ovvero presso il domicilio eletto, ovvero ancora presso la sede del Società dove si è tesserati, nonché presso altri riferimenti indicati all'atto del tesseramento"*).

A tal riguardo, questo Tribunale intende richiamarsi a quanto statuito, al riguardo, dalla Corte Federale d'Appello nell'ambito delle Decisioni nn. 11/2019 del 30.07.2019 e 13/2020 del 25.11.2020, ove si ritiene *"tutt'ora vigente e vincolante per tutti i tesserati alla FPI"* la norma di cui all'art. 11, comma2, del RGS-FPI, *"non risultando allo stato oggettivamente consentito rifiutarne l'applicazione"* (così cit. Decisione CAF n. 13/2020 del 25.11.2020).

Orbene, in tali precedenti la CAF, pur tenendo conto dell'autorevole parere del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. Decisione C.G.S. n. 2/2019), dopo aver compiuto attento e analitico esame delle norme regolamentari, evidenzia, in particolare, come la citata norma di cui all'art. 11, comma2, del RGS-FPI sia compatibile con i principi generali del Codice di Giustizia Sportiva CONI, tenuto conto soprattutto della riserva di specialità contenuta nell'inciso di cui al comma 1 dell'art. 11 del CGS CONI, che fa salva la facoltà della singola Federazione di derogare al



generale principio della notifica via PEC, prevedendo diverse forme di partecipazione degli atti del procedimento disciplinare.

Ciò posto, tornando, quindi, al caso di specie, poiché la A.S.D. Raging Bull nelle proprie istanze di 1° affiliazione/rinnovo A.S.D.-S.S.D. ometteva di fornire un indirizzo PEC e nell'ultima, datata 07.01.2021, indicava il solo seguente indirizzo e-mail: [palestrafitbull@yahoo.it](mailto:palestrafitbull@yahoo.it), deve necessariamente concludersi che la comunicazione degli atti del procedimento in esame, effettuata a mezzo e-mail, risulta essere stata correttamente inviata all'incolpata presso l'indirizzo di posta elettronica dalla medesima espressamente indicato, di fatto, quale domicilio eletto per tutte le comunicazioni federali, al momento del tesseramento.

Tale inequivoca scelta dell'incolpata consente, pertanto, di ritenere rituale la notifica degli atti effettuata a mezzo e-mail *"poiché, riscontrata la comunicazione di regolarità dell'inoltro della comunicazione di posta elettronica ricevuta dal gestore del servizio, deve farsi luogo all'applicazione dell'art. 1335 c.c., a mente del quale, una volta che la comunicazione è giunta al domicilio eletto dal destinatario, vige la presunzione legale di conoscenza dell'atto recettizio, che rimane onere di quest'ultimo superare offrendo prova di essersi trovato, senza colpa, nell'oggettiva impossibilità di averne contezza". In assenza di allegazione e dimostrazione di qualsivoglia circostanza in tal senso, da parte dell'incolpato, deve riconoscersi piena validità alle comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare celebrato a suocario"* (cit. Decisioni CAF nn. 11/2019 e 13/2020).

Tanto premesso, nel merito dei fatti contestati, questo Collegio ritiene che la A.S.D. Raging Bull abbia violato la vigente normativa che impone agli affiliati di indicare alla FPI un indirizzo di posta certificata (PEC).

A tal proposito, invero, si ricorda che, a norma dell'art. 4, co. 1, lett. h) dello Statuto Federale, gli affiliati hanno il dovere di *"indicare alla FPI un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni"* e di accettare ed osservare le norme del C.O.N.I., lo Statuto, i Regolamenti della F.P.I. e le deliberazioni degli Organi Federali la cui inosservanza comporta la denuncia agli Organi di Giustizia Sportiva competente, per i relativi procedimenti disciplinari.

Tale obbligo, in capo agli affiliati, emerge chiaramente anche dalle Circolari FPI n. 73 del 17.12.2019, n. 66 del 17.12.2020 e n. 82 del 21.12.2018, laddove è espressamente previsto che *"ad ogni Società deve essere associato obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)"* presso il quale andranno inviate comunicazioni formali e anche gli atti del procedimento che coinvolge i propri tesserati.

Va da sé che l'inosservanza della richiamata normativa comporta, inevitabilmente, l'ulteriore violazione dei principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva sanciti dall'art. 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Ed invero, sia l'esame della documentazione in atti, sia, altresì, l'atteggiamento evidentemente non collaborativo dell'incolpata che è rimasta contumace nonostante la rituale convocazione, non hanno fornito al Collegio elementi ulteriori in grado di supportare un diverso convincimento.

Alla stregua di quanto esposto e di quanto emerso dagli atti procedurali, il Collegio ritiene fondato l'atto di deferimento e, con esso, provata la responsabilità disciplinare dell'incolpata.



**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'atto di deferimento, accertata e riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'affiliata per le violazioni contestate nei termini di cui in motivazione, applica a:

A.S.D. Raging Bull, in persona de suo Presidente e *l.r.p.t.*, Sig. Giovanni Laganà, la sanzione dell'ammenda pari a n. 2 (due) quote di tesseramento.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso la piattaforma informatica *Zoom* in uso alla Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Gabriele Vescio (Componente)

Avv. Giuseppina Paolucci (Componente, Relatore)

Depositata in data 24 novembre 2021

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Giuseppina Paolucci (Componente, Relatore)